



PIER LUIGI GIANNACHI
Dott. Commercialista
Revisore Contabile

Via Coriolano n.3
73022 - Corigliano d'Otranto (LE)
Via Indipendenza, 28
73024 Maglie (LE)
Tel. 0836 320026
Cell. 368 574236
E-mail: studio.giannachi@libero.it
www.studiogiannachi.it



Corigliano d'Otranto

Circolare N. 9/2016

Marca da bollo su documenti

La **marca da bollo su ricevute 2016** è un'imposta obbligatoria fissata dal DPR nr. 642 del 26/10/1972 che prevede l'assolvimento dell'imposta di bollo, ora pari a 2 euro, da applicare sulle ricevute di pagamento se di importo superiore a 77,47 euro.

Marca da bollo ricevute da 2 euro quando è obbligatoria?

La **marca da bollo da 2 euro su ricevute quando è obbligatoria?** Il bollo su ricevute di pagamento affitto, mediche, sanitarie e veterinarie ecc, è sempre obbligatorio se l'importo riportato sulla ricevuta supera i 77,47 euro. Pertanto, se si emette una ricevuta di pagamento oltre l'importo limite, va apposta una marca da bollo pari a 2 euro, ex 1,81 € prima dell'aumento del 26 giugno.

La **marca da bollo su ricevute è obbligatoria** su tutte le ricevute di pagamento oltre i 77,47 euro, quali:

Ricevute mediche e sanitarie e veterinarie;

Ricevute acquisto valori bollati;

Ricevute di pagamento emesse da associazioni sportive dilettantistiche;

Ricevute affitto quindi anche sui contratti di locazione di qualsiasi tipologia, per cui è obbligatorio anche su ricevute locazioni casa vacanza, uso villeggiatura, brevi vacanze e week-end e in comodato d'uso;

Ricevute b&b;

Ricevute affitto in cedolare secca;

Ricevute lavoro occasionale;

Marca da bollo ricevute rimborso spese: per questa tipologia di ricevuta, è necessario fare una distinzione, infatti, la norma prevede che qualora il professionista effettui spese come anticipo sul cliente, e per questo emetta regolare fattura con l'indicazione esatta degli importi sostenuti, tali anticipazioni, sono soggette ad imposta di bollo che sarà addebitata al cliente nella medesima fattura.

Imposta di bollo su ricevute quando non va apposta?

Secondo il D.M. 24 maggio 2005, la marca da bollo da 2,00 va apposta su ricevute e fatture sia cartacee che elettroniche, se superiori all'importo di 77,47 euro. Ciò significa che sull'originale del documento, va apposta una marca da bollo dell'importo indicato, fatta eccezione per dei casi per i quali la marca da bollo non va apposta:

Ricevute con importo inferiore a 77,47 euro

Ricevute che riguardano quote associative e donazioni ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642)

Ricevute emesse da ONLUS;

Ricevute fiscali riguardanti operazioni soggette ad IVA:

Ricevuta già assoggettata ad imposta di bollo o esente per legge;

Bollette.

Marca da bollo su ricevute mediche e sanitarie fiscali imposta da 2,00 euro:

La **marca da bollo di 2 euro su ricevute fiscali mediche, sanitarie e veterinarie**, emesse da professionisti e le ricevute per i ticket sanitari, deve essere assolta l'imposta di bollo se la prestazione supera l'importo di 77,47 euro.

Quando il **costo della marca da bollo è a carico del cliente**, l'importo deve essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dalla base imponibile dell'IVA (Art. 15 DPR 633/1972). Pertanto, se il professionista medico, al momento della formazione del documento rilascia la ricevuta fiscale al cliente già comprensiva di marca da bollo 2 euro, vuol dire che l'imposta viene assolta con la prestazione, ovvero, se il costo della visita è 100 euro e il cliente paga 100,00 euro + 2,00 euro di marca da bollo, tale importo in più va indicato sulla ricevuta.

Se nella ricevuta manca la marca da bollo, chi la riceve è esente da responsabilità solo se la presenta entro 15 giorni all'Agenzia delle Entrate e provvede a pagare l'imposta. In questo caso la sanzione colpisce solo chi doveva applicare l'imposta, ossia, il medico e non il paziente. Inoltre, la mancata apposizione marca da bollo su ricevute sanitarie, è fondamentale ai fini di detraibilità delle spese con la dichiarazione dei redditi annuale.

Marca da bollo su ricevute d'affitto e cedolare secca:

Il Bollo su ricevute d'affitto va assolto anche se si tratta di contratti registrati in cedolare secca. Le **ricevute di pagamento d'affitto**, sono regolate dall'articolo 1999 del codice civile, che prevede che il creditore se riceve il pagamento di un corrispettivo, deve rilasciare una quietanza, ovvero, una ricevuta di pagamento che attesta il versamento del canone mensile così come pattuito sul contratto.

La ricevuta d'affitto, rientrando tra le fattispecie che prevedono l'assolvimento dell'imposta di bollo, nel modello ricevuta pagamento affitto, deve essere applicata 1 marca da bollo da 2 euro, il cui costo generalmente è a carico dell'inquilino. Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2014, il pagamento del canone di affitto non può essere effettuato in contanti ma soli con strumenti di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità. Pertanto a seguito di un bonifico online la ricevuta di affitto deve essere sempre comunque rilasciata all'inquilino. Ricordiamo inoltre, che il divieto di pagare in contanti l'affitto è solo per gli immobili ad uso abitativo mentre non riguarda le locazioni commerciali, per le quali rimane in vigore l'obbligo di non pagare in contanti, i canoni di locazione che superano l'importo di 999,99 euro.

Marca da bollo su ricevute prestazione occasionale:

La marca da bollo su ricevute per prestazione occasionale è obbligatoria se l'importo indicato sulla ricevuta per il compenso dell'attività lavorativa svolta saltuariamente è superiore a 77,47 euro. L'onere di assolvere la marca da bollo è da parte di colui che rilascia la ricevuta, ovvero, dalla persona che di fatto ha svolto il lavoro e per questo emette ricevuta di pagamento che dovrà poi dichiarare in sede di dichiarazione dei redditi.

Bollo su ricevute quando esenzione?

Marca da bollo su ricevute esenzione, riguarda tutti i casi in cui i documenti emessi tra cui le ricevute sono esenti dall'imposta di bollo:

marca da bollo su ricevute ONLUS: esenzione apposizione bollo se le ricevute sono emesse da associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale del Volontariato, oppure, dalle Onlus iscritte al Registro presso l'Agenzia delle Entrate.

marca da bollo ricevute condominiali esenti se rientrano negli oneri e nelle spese per la gestione, manutenzione ecc.;

marca da bollo esenzione sulle domande pensione, TFR ecc;

marca da bollo esenzione per le fatture assoggettati a IVA;

marca da bollo esenzione su contratti pubblici e scritture private, rilascio di documenti da parte della pubblica amministrazione a favore di associazioni riconosciute Onlus;

ricevute emesse a favore di soci di ONLUS per il pagamento di quote associative e contributi;

ricevute fiscali e fatture relative ad importazioni/esportazioni riguardanti operazioni intracomunitarie.

Bollo su ricevute associazioni sportive dilettantistiche:

Il **bollo su ricevute delle associazioni sportive dilettantistiche**, è obbligatoria per tutte le associazioni, palestre, circoli di qualsiasi sport, che rilasciano ricevute fiscali a soci e non soci, se di importo superiore a 77,47 euro e quando rilasciano ricevute fiscali che attestano donazioni sempre sopra il limite fissato dalla legge per l'esenzione della marca da bollo su ricevute.

Inoltre, alle associazioni sportive spetta l'onere della marca da bollo su ricevute ai fini di detrazioni delle spese sportive dei figli per la dichiarazione dei redditi mentre la marca da bollo sulle ricevute rilasciate ai collaboratori per i pagamenti dei compensi sportivi dilettantistici, spetta al collaboratore e l'associazione ha il solo compito di effettuare il corretto assolvimento dell'imposta di bollo.

Con l'auspicio di soddisfare le Vs. esigenze, cordiali saluti.

Corigliano d'Otranto, 3 agosto 2016

Pier Luigi Giannachi

Legge 196/03-Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono o da precedenti contatti con le persone stesse o da elenchi e servizi di pubblico dominio pubblicati in Internet, da dove sono stati prelevati. Per essere rimossi immediatamente dall'archivio è sufficiente inviare un messaggio con oggetto "cancella" al seguente indirizzo e-mail: studio.giannachi@libero.it.

Nota di riservatezza: Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione al n. telefonico 0836/320026 oppure al seguente indirizzo e-mail: studio.giannachi@libero.it. Grazie.